

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

12019
N. 12021 Reg. Gen.
N. 12021 d'ordine
N. 12021 Cron.
N. 12021 Rep.

Il Giudice di Pace di
pronunciato

ha

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3/2019 del ruolo generale in data 12/09/2019

tra

, rappresentato e difeso dagli Avv.ti

come da mandato in calce all'atto di
citazione e come in atti elettivamente domiciliato

attore

e

Telecom Italia SpA, come legalmente rappresentata, difesa e
rappresentata dall'Avv. tc come da procura in calce
all'atto di citazione notificato e come in atti elettivamente domiciliata

convenuta

avente ad oggetto : somme non dovute e risarcimento danni

CONCLUSIONI

All'udienza del 27/01/2021 le parti hanno precisato le
conclusioni e discusso la causa in modalità cartolare, il Giudice
riservandosi per la decisione.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

La domanda attorea di accertamento negativo dell'avvenuto
scioglimento del rapporto di somministrazione di servizi di telefonia
effettuato dalla Telecom in favore dell'attore stesso può trovare
accoglimento.

Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di difetto di
attivazione della preliminare procedura conciliativa in quanto l'attore
ha prodotto idonea documentazione che - al contrario di quanto
eccepito - dimostra incontestabilmente l'avvenuto esperimento di detta
procedura conclusasi, peraltro, con la mancata adesione della
convenuta stessa.

Anche l'altra eccezione preliminare formulata dalla convenuta
deve essere rigettata in quanto l'atto di citazione attoreo possiede tutti
gli elementi previsti dall'art.318 cpc, norma applicabile al processo
civile dinanzi al Giudice di Pace.

Perimenti innegabile è il fatto che l'attore, con
procedimento in data 06/10/2018 (come da documentazione prodotta in atti) alla
quale la società non ha aderito, ha chiesto la risoluzione del rapporto di somministrazione di servizi di telefonia
effettuato dalla Telecom in favore dell'attore stesso.

[Handwritten signature]

Ne consegue che l'importo totale relativo alle fatture contestate come in atti indicate, da quantificarsi in un ammontare di € 303,88 (come richiesto da _____), deve essere dichiarato come non dovuto da parte dello stesso.

ricel _____ non
pro _____ tra e
_____, l'a _____ iesti
liqu _____ tivo
_____ sam
trattandosi di una materia per la quale _____ al
Giudizio proprio per la sua natura di condizione di procedibilità dello stesso.

PQM

Il Giudice di Pace di _____ definitivamente pronunciando sulla domanda attorea così come proposta - disattesa ogni altra richiesta ed eccezione - la accoglie e per l'effetto :

- dichiara lo scioglimento del contratto di somministrazione di servizi di telefonia effettuata dalla convenuta in favore dell'attore, per effetto del recesso contrattuale in data 26/10/2018
- conseguentemente dichiara non dovuto dall'attore l'importo di € 303,88.

Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di giudizio - da distrarsi disgiuntamente nella misura del 50% ciascuno in favore degli Avv v.ti _____ (_____) dichiaratisi anticipatari - che liquida in complessivi € 243,00 di cui € 43,00 per spese borsuali, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa se dovuti per legge .

, 18/02/2021

Il Giudice di Pace

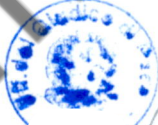
Avv. _____

[Handwritten signature]

DEPOSITAT IN CANCELLERIA

Oggetto _____

27 FEB 2021



[Handwritten signature]